



COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE: *TECNICO*

COPIA

N. 87 Reg. Settore

DETERMINAZIONE Numero 195 Del 23-12-2020

UFFICIO: TECNICO

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.). CIG Z212FF1C1E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto di incarico del Sindaco.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE: Reg.Pubbl. N. 9

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni quindici:

dal 05-01-2021 al 20-01-2021

Pernumia, li 05-01-2021

F.to L'Addetto alla Segreteria

Laura Andreoli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 23/05/2018 avente ad oggetto Avvio adeguamento organizzativo e informatico per l'applicazione del regolamento europeo sulla privacy entro il 25 maggio 2018. Direttive;

PRESO atto che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti Nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, nel caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

CONSIDERATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;

TENUTO conto, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

VERIFICATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

RITENUTO opportuno e necessario ricercare un soggetto esterno all'Amministrazione Comunale al quale affidare l'incarico per verifica dei requisiti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati e conferimento di incarico a responsabile della protezione dei dati;

RITENUTO che il conferimento di detto incarico, per l'importo ritenuto equo che ne deriva, possa essere affidato direttamente rientrando nella casistica di cui al D.Lgs. 50/2016, così come integrato e modificato dal Decreto Semplificazioni, per cui si procederà all'individuazione diretta del soggetto al quale affidare l'incarico;

INTERPELLATO per vie brevi l'ing. Alberto Bulzatti, dello Studio Bulzatti, con sede in Piazzale Madonna Pellegrina, n. 12, 30172, Mestre, Venezia, il quale si è reso disponibile, rientrando tale possibile incarico nelle competenze a lui riconosciute, ad assumere l'incarico di D.P.O. per conto dell'Amministrazione Comunale chiedendo, giusta la nota del 28.10.2020, pervenuta in pari data e acquisita agli atti al n. 8917 di protocollo generale, chiedendo un compenso annuo di euro 1.500,00 al netto dell'I.V.A.;

RITENUTA l'offerta pervenuta vantaggiosa per l'Ente e nel contempo il curricula inviato dal tecnico interpellato dimostra la competenza e conoscenza dello stesso nelle materia per le quali si intende affidare l'incarico;

RITENUTO altresì opportuno affidare l'incarico per un periodo di almeno due anni rinnovabili proprio per il compenso ridotto nell'importo e per consentire sia al tecnico che al personale dell'Ente di assumere un dialogo costruttivo finalizzato alla conoscenza e tutela dei dati e delle procedure che giornalmente il personale è chiamato a svolgere nel rispetto della tutela e della privacy dei numerosi dati contenuti in tutti gli atti pervenuti e assunti;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 (come modificato dall'art 1, comma 502, della L. n. 208/2015) che prevede l'obbligo del ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, oggi 5.000,00, e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

DATO atto che il servizio richiamato in oggetto non è fra le convenzioni attive di CONSIP;

EVIDENZIATO che l'importo richiesto dal tecnico interpellato risulta congruo rispetto alle prestazioni rese;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all'affidamento per il servizio di che trattasi, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016, all'ing. Alberto Bulzatti, dello Studio Bulzatti;

PRECISATO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l'esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e considerata l'esigenza di adempiere indefettibilmente agli obblighi di legge, onde evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in conseguenza dell'irrogazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza;

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29.11.2007, il quale all'art. 1, prevede che per servizi tecnici il cui importo risulti inferiore ai 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto;

VISTO il vigente regolamento dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto dall'art. 107, 3° comma, lett. d) e dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale assegna ai dirigenti ovvero ai responsabili degli uffici o dei servizi i compiti di gestione finanziaria;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 16.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio per il corrente anno finanziario nonché per il triennio 2020-2022;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 23.09.2020, di nomina dei Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espone in narrativa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - il servizio finalizzato allo svolgimento dell'incarico annuale di DPO - all'ing. Alberto Bulzatti, dello Studio Bulzatti, con sede in Piazzale Madonna Pellegrina, n. 12, 30172, Mestre, Venezia, per l'importo onnicomprensivo di euro 1.500,00 al netto dell' IVA per totale mesi 24 a far data dalla presente determinazione;

2. Di dare atto che il servizio ha natura intellettuale e non prevede la stesura del DUVRI e che, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero;
3. Di precisare che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
4. Di impegnare la somma onnicomprensiva di euro 1.830,00, IVA compresa, imputandola al capitolo 1028, del bilancio 2020, precisando che dette somme sono esigibili entro l'anno, e che l'incarico si intende conferito per il periodo 2021-2022;
5. Di dare atto che il contratto avrà per oggetto quanto previsto al comma precedente e avverrà per corrispondenza secondo l'uso del commercio, che si concretizza attraverso l'offerta della ditta, l'accettazione della stessa da parte del Comune con apposita comunicazione, in ottemperanza all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e del Decreto semplificazioni recente adottato, relativamente alle procedure per l'affidamento diretto di incarichi per lavori, servizi e forniture.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Basso Arch. Giuseppe

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4° e dell'art. 153, comma 5° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li , 23-12-2020

F.to Responsabile del Servizio
Dott. Alfonzo Giovanni